




COMUNE DI FILOGASO

89843 - (Prov. di Vibo Valentia)

Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. IVA 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza n.1/2022



Addì 08/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN IPOTETICHE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE NON CONTROLLABILI: CHIUSURA PARCHI E PIAZZE COMUNALI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE – INGRESSO CONTINGENTATO CELEBRAZIONI RELIGIOSE – SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E TUTTE LE SCUOLE PRIVATE DEL COMUNE DI FILOGASO - EX ART. 50-54 DEL TUE - CON EFFETTO DA GIORNO LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022 A DOMENICA 16 GENNAIO 2022 (compreso).

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTO il decreto -legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», il quale proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 ed adotta misure più restrittive al fine di contenere la diffusione dei contagi;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CHE allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento sia a livello mondiale che a livello nazionale, regionale e locale;

CHE l'aumento esponenziale dei contagi ha interessato anche la Regione Calabria e il Comune di Filogaso nonché di tutti i Comuni del comprensorio;

CHE in Calabria si registra una maggiore occupazione dei reparti di area medica;

CHE il conseguente incremento dei contagi ha causato una grave difficoltà diffusa nei tracciamenti da parte delle competenti autorità sanitarie locali e di conseguenza si ha un aumento considerevole della probabilità di contagio;

CHE dal 22.12.2021 ad oggi 08.01.2022, sono stati registrati nel territorio comunale di Filogaso, oltre 50 casi di positività a tampone antigenico (comunicati dai singoli cittadini con referti allegati effettuati alle farmacie, laboratori privati o studi medici) a cui vanno aggiunti eventuali ulteriori casi di positività riscontrati in farmacie e/o laboratori privati situati in altri comuni e ad oggi non comunicati a questa Autorità Sanitaria Locale;

ATTESO CHE quanto sopra riportato induce i primi cittadini, responsabili in prima persona della salute pubblica, a porre in essere tutte le azioni di prevenzione necessarie alla tutela della salute pubblica;

ATTESO altresì che a questo Ufficio Sindacale non pervengono proposte di ordinanza di quarantena/isolamento domiciliare da parte del settore Igiene e Salute Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale dal 31.12.2021 in cui comunque non sono riportati i dati relativi agli oltre **50 casi** di positività di cui sopra;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone l'emissione di iniziative di carattere straordinario e urgente da intraprendere al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che il Sindaco ha il dovere morale e istituzionale di salvaguardare la salute pubblica, in quanto tali situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità, non potendo esser fronteggiate con i mezzi ordinari, danno all'autorità il potere di emettere provvedimenti di carattere straordinario e di durata temporanea, in deroga alla legislazione vigente, anche per prevenire un'inarrestabile ondata che potrebbe provocare seri danni **anche alla popolazione scolastica e agli attigui parenti**;

CONSIDERATO altresì che non avendo strumenti normativi utili alla salvaguardia del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione su cui questo Sindaco ha giurato solennemente, è necessario intraprendere azioni necessarie a prevenire le situazioni sopra descritte;

CHE nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare l'evoluzione della pandemia che ad oggi non è stata declassata;

VISTO l'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge 06 agosto 2021 n. 111, prorogato dal Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221;

PRESO ATTO dell'appello dei Presidi in cui sottolineano che *"Si tratta di una situazione epocale, mai sperimentata prima, rischiosa e ad oggi già prevedibile. Non è possibile non tenerne conto. Una*

programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l'attivazione di lezioni a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa'';

PRESO ATTO che, a parere di questa Autorità Sanitaria Locale, in una situazione gravissima di contagi come quella si sta vivendo, il diritto all'istruzione è meglio garantito a distanza e non in presenza anche preso atto di diversi contagi certi tra alunni;

ATTESO CHE il competente Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia, nonostante l'immane e continuo lavoro, non riesce a far fronte all'immane carico di richieste di proposte di ordinanza di quarantana/isolamento domiciliare e/o di rilascio delle certificazioni di guarigione ovvero di aggiornamento delle certificazioni verdi;

CONSIDERATO CHE le vaccinazioni per la popolazione scolastica e nello specifico per gli alunni compresi tra i 5 - 11 anni stanno subendo una forte accelerazione solo negli ultimi giorni ed ancora non vi sono dati certi;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sant'Onofrio;

SENTITI i medici che operano sul territorio, pediatra Dott. Vito BARBA e medico di medicina generale Dott. Alberto BURELLO, i quali concordano circa la sospensione delle attività didattiche in presenza per evitare ulteriori contagi ed in attesa della vaccinazione alla fascia di popolazione scolastica

SENTITO il parere favorevole del parroco Don Giancarlo Loriggio in merito alle celebrazioni religiose;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo e coerente provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopracitate, nel Comune di Filogaso;

DATO ATTO CHE il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;

CHE il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale;

RITENUTO CHE per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni successiva evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Filogaso occorra adottare le seguenti ulteriori misure di prevenzione, con decorrenza da **LUNEDÌ 10/01/2022 e fino a DOMENICA 16/01/2022 (inclusa)**:

1. **La chiusura delle attività commerciali (bar, pub, pasticceria ed esercizi assimilati) dalle ore 20 alle ore 5 del giorno successivo (rimane consentito dopo le ore 20 il servizio di asporto);**
2. **La sospensione del mercato settimanale e tutte le cerimonie come "feste di compleanno, ricorrenze e simili in cui sono previsti assembramenti di persone";**
3. **L'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per gli avventori e per i commercianti ambulanti. Inoltre, è consentito a una persona alla volta al mezzo ambulante;**
4. **L'ingresso nei piccoli esercizi commerciali (macellerie, panifici, generi alimentari etc.) è consentito a una persona alla volta;**
5. **La chiusura del parco giochi e delle piazze all'interno del territorio comunale;**
6. **La sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio;**
7. **Ingresso celebrazioni religiose contingentato per un massimo di 50 posti, nel rispetto delle misure già in atto con obbligo di utilizzo mascherina FFP2;**
8. **La sospensione delle attività di catechesi in presenza;**

9. **La sospensione delle attività sportive di gruppo non agonistiche (es. scuole calcio, scuole di danza, etc.);**
10. **Il divieto di partecipazione alle cerimonie di commiato nelle abitazioni private per i soggetti che non siano familiari del defunto;**
11. **Uffici comunali aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione (chiamando il numero 0963/254020).**
12. **La sospensione delle attività didattiche in presenza: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado e tutte le scuole private nel Comune di Filogaso;**

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica, con decorrenza da **LUNEDÌ 10/01/2022 e fino a DOMENICA 16/01/2022 (inclusa):**

1. **La chiusura delle attività commerciali (bar, pub, pasticceria ed esercizi assimilati) dalle ore 20 alle ore 5 del giorno successivo (rimane consentito dopo le ore 20 il servizio di asporto);**
2. **La sospensione del mercato settimanale e tutte le cerimonie come “feste di compleanno, ricorrenze e simili in cui sono previsti assembramenti di persone”;**
3. **L'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per gli avventori e per i commercianti ambulanti. Inoltre, è consentito a una persona alla volta al mezzo ambulante;**
4. **L'ingresso nei piccoli esercizi commerciali (macellerie, panifici, generi alimentari etc.) è consentito a una persona alla volta;**
5. **La chiusura del parco giochi e delle piazze all'interno del territorio comunale;**
6. **La sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio;**
7. **Ingresso celebrazioni religiose contingentato per un massimo di 50 posti, nel rispetto delle misure già in atto con obbligo di utilizzo mascherina FFP2;**
8. **La sospensione delle attività di catechesi in presenza;**
9. **La sospensione delle attività sportive di gruppo non agonistiche (es. scuole calcio, scuole di danza, etc.);**
10. **Il divieto di partecipazione alle cerimonie di commiato nelle abitazioni private per i soggetti che non siano familiari del defunto;**
11. **Uffici comunali aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione (chiamando il numero 0963/254020).**
12. **La sospensione delle attività didattiche in presenza: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado e tutte le scuole private nel Comune di Filogaso;**

In caso di inottemperanza si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l'applicazione delle sanzioni previste dai vari DPCM;

Ai Dipendenti comunali ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio è demandata la puntuale attività di controllo del presente provvedimento;

DISPONE

che copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, venga trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza e al controllo sull'osservanza, nonché per opportuna conoscenza:

- A Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Maierato;
- Al Dipartimento di Prevenzione ASP di Vibo Valentia;
- All'Ispettore di Polizia Locale del Comune di Filogaso, Geom. Antonio Fortuna.
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Sant'Onofrio.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 3, co. 4, l. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (art. 29, D. Lgs. n. 104/2010) ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (art. 9, DPR n. 1119/1971).

Filogaso(VV), 08/01/2022

IL SINDACO

f.to Ing. Massimo TRIMMELITI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*